

COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio



ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 20 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle Società ai sensi dell'art. 20 del
D. Lgs.vo n. 175/2016**

L'anno 2018 addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE - alle ore 21.00
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:


- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito T.U.S.P.), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- l'articolo 20 comma 2 del T.U.S.P., impone l'adozione di piani di razionalizzazione nel caso in cui le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Preso atto che l'art. 26 c. 12-quinquies del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 16. giugno 2017 n. 100, che prevede che “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.”;

Considerato che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 27.09.2017 con deliberazione consiliare n. 18 ed ha costituito aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 02/07/2015 i cui risultati conseguiti hanno formato oggetto della specifica Relazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2016;
- che a seguito della sopracitata “revisione straordinaria” tutte le partecipazioni sono state mantenute e pertanto tale procedimento si considera concluso;
- che a norma dell'art. 24, comma 1 e 3, il provvedimento di “revisione straordinaria” è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (prot. n. 2332 del 03.10.2017);
- che è stata inoltrata alla “struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle società” prevista dall'art. 15 del T.U.S.P. ed istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite portale web dei servizi online del Tesoro;
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella “straordinaria” del 2017, il Comune di Caiolo risulta titolare, al 31.12.2017, delle seguenti partecipazioni societarie:

- Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. – S.EC.AM. con una quota dell'0,286%;
- Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A. – S.T.P.S con una quota dello 0,1714%;
- Avio Valtellina s.p.a. con una quota dell' 0,18%.



Preso atto dell'analisi, per l'anno 2018, dell'assetto complessivo delle società detenute da questo Ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del T.U.S.P, con riferimento alla situazione al 31.12.2017, come risulta dall'allegato A alla presente;

Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell' art 239 del Tuel;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti n. 0 contrari, formulati nei modi di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, per l'anno 2018, la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P, con riferimento alla situazione al 31.12.2017, come risulta dall'allegato A alla presente;
3. di prendere atto che a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute e per le motivazioni ivi illustrate, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, non ricorrendo i presupposti di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P;
4. dare atto che ai sensi dell'art 20, comma 3, del T.U.S.P., il provvedimento di ricognizione, è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
5. di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente atto autorizzando lo stesso alla compilazione anche tramite portali web dedicati ed all' invio della documentazione che verrà richiesta dagli organi competenti per quanto approvato con la presente.

Inoltre, in relazione all'urgenza, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti n 0 contrari, formulati nei modi di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C..C. N. 20 del 26.11.2018

**AVENTE PER OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016**

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 23.11.2018




Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Paruscio".

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 27 -11- 2018 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 27 -11- 2018

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☞ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.

° Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 27 -11- 2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

